

Legge regionale 31 gennaio 1989 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 15

Norma transitoria

1. Limitatamente all' anno 1989, le domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 marzo.

Art. 16

(Rapporto al Consiglio regionale)(2)

1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'Assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

2 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2008